

# ES.A.AR.CO. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE PMI OPERANTI NEL SETTORE COMUNICATORI D'IMPRESA



Testo Ufficiale  
Roma, 01 Novembre 2014  
© PROPRIETA' RISERVATA

---

*Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, organizzazioni, imprese e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti.*

---


Roma, 01 novembre 2014

Tra

Le Parti Sociali Sindacati dei Lavoratori

C.I.U.  
Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali

Il Vice Presidente Vicario  
Tommaso Di Fazio




SI-CEL.  
Sindacato Italiano – Confederazione Europea del Lavoro

Il Segretario Generale  
Dario Micchetti




O.N.A.P.S.  
Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza

Il Presidente  
Salvatore Avanzato



Il Segretario Nazionale  
Mario Perri



E

le Parti Sociali Datoriali:


C.E.P.A. – A.  
Confederazione Europea Professionisti e Aziende - Assocostruttori

Il Presidente Nazionale  
Daniele Scalise





Il Vice Presidente Nazionale

Ernesto Bruziches



ES.A.AR.CO.  
Confederazione Esercenti Agricoltori Artigiani Commercio

Il Presidente Nazionale  
Michele Antonio Eramo



# PROTOCOLLO DI INTESA

## ES.A.AR.CO. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

### **per i dipendenti delle PMI operanti nel settore comunicatori d'impresa**

*in vigore dal 01 novembre 2014 fino al 31 dicembre 2016*

Si sottoscrive il presente protocollo di intesa per la sottoscrizione del "Es.a.ar.co. CCNL per i dipendenti delle PMI operanti nel settore comunicatori d'impresa".

Tra

per parte datoriale:

- Confederazione Esercenti Agricoltura, Artigianato e Commercio in sigla ES.A.AR.CO.
- Confederazione Europea Professionisti e Aziende-Assocostruttori in sigla CEPA-A
- ES.A.AR.CO. Servizi e Terziario
- Sistema Aziende Italia in sigla SAI
- Associazione Liberi Imprenditori in sigla ALIM
- CONFIMPRESA
- Confederazione Italiana delle Unioni delle Piccole e Medie Imprese e Professioni in sigla UNI PMI
- PMI ITALIA INTERNATIONAL

Per parte sindacale:

- Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali in sigla C.I.U.
- Sindacato Italiano Confederazione Europea del Lavoro in sigla SI-CEL
- Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza in sigla ONAPS

#### *Art. 1 – Parte economica*

Le Parti Sociali di cui sopra per il presente CCNL hanno convenuto che la parte economica relativa al fisso mensile base degli operatori di vendita stabilito nella seguente tabella:

Decorrenza	01/03/2015	01/09/2015	01/04/2016	01/10/2016
I Categoria	879,27	891,55	905,71	920,81
II Categoria	734,58	744,88	756,76	769,44

#### *Art. 2 – Ente bilaterale*

Le Parti Sociali di cui sopra concordano ed accettano di adottare per il presente CCNL l'Ente Bilaterale denominato EBSAP costituito da una o più Parti Sociali firmatarie del presente accordo e relativo CCNL.

#### *Art. 3 – Fondo interprofessionale*

Le Parti Sociali di cui sopra concordano ed accettano di adottare per il presente CCNL il Fondo Interprofessionale denominato INFOCUS per tutto quello che prevede la normativa vigente.

#### *Art. 4 – Previdenza sanitaria integrativa*

Le Parti Sociali di cui sopra convengono di contattare le più importanti società di mutua assistenza al fine di erogare un servizio realmente funzionale e al passo con i tempi a disposizione dei propri associati. Nella successiva stesura del CCNL verrà indicata la società con cui sarà stipulata adeguata convenzione.

#### *Art. 5 – Fondo pensione integrativa*

Le Parti di cui sopra convengono di adottare il costituendo Fondo pensione integrativa denominato FONDO DIGNITA'.

In riferimento alla parte normativa del presente CCNL si dà atto che le Parti Sociali si danno il termine di mesi 6 (sei) per la chiusura del CCNL.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma 01 novembre 2014

Elementi di base e principali aree di attività delle aziende ICT:

I profili Professionali dovranno essere oggetto di approfondimento e verifica da parte della Commissione di cui all'art. 15 del presente CCNL, adottando criteri di riferimento atti a consentire il corretto posizionamento di qualsiasi risorsa all'interno dell'organigramma di una impresa ICT.:

I ruoli, le competenze e la loro combinazione, dovranno presentare un livello di dettaglio tale da non renderli condizionabili dall'evoluzione tecnologica, garantendone validità nel tempo. In particolare, la declinazione delle competenze dovrà essere legata al ciclo di vita del prodotto / servizio ICT offerto:  
le figure saranno individuate a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo.

#### PARTE SPECIALE - Settore ICT

##### Art. 3 Reperibilità

Esclusivamente per il settore dell'ICT, la reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell'azienda per assicurare, secondo un programma predisposto dalla stessa, la continuità dei servizi, la funzionalità degli impianti e il presidio del mercato di riferimento.  
A tale proposito, l'Istituto sarà oggetto di approfondimento nel corso dei lavori della Commissione di cui all'art. 15 del presente CCNL.

##### Art. 4 - Nuovo profilo professionale

Le Parti concordano di inserire il seguente profilo professionale nel V livello della vigente classificazione:

- a. tecnici pubblicitari - grafici.

#### TITOLO II - Contrattazione

##### Livello nazionale

##### Art 5 . Procedure per il rinnovo

Il contratto nazionale avrà durata triennale.

La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza.

Nel suddetto periodo antecedente la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette, mettendo in atto una "tregua Sindacale".

Qualora una delle parti violi il periodo di "Tregua Sindacale" su indicato, l'altra parte avrà il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto in tale periodo.

Il ritardo nella presentazione della piattaforma, nelle modalità già indicate nel presente articolo, comporterà come conseguenza lo slittamento, in misura pari al ritardo stesso, dei termini a partire dai quali decorrerà il periodo di "tregua sindacale".

In occasione di ogni rinnovo le Parti individueranno un meccanismo che riconosca una copertura economica a favore dei lavoratori in servizio, alla data di raggiungimento dell'accordo, con decorrenza dalla data di scadenza del contratto precedente, a condizione che siano rispettati i tempi già più volte indicati nel presente articolo.

##### Secondo livello di contrattazione

##### Art. 6 Criteri guida

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located on the right side of the document. The signatures are of various styles, some appearing to be full names and others as initials or monograms. They are scattered across the right margin, with some overlapping the text of the document.

Durante tale periodo e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.

In caso di ritardo nella presentazione della piattaforma il periodo complessivo di 4 mesi di cui ai precedenti commi si applica dalla data di effettiva presentazione della piattaforma medesima.

In fase di prima applicazione il periodo complessivo di 4 mesi si applica dalla data di presentazione delle piattaforme.

Le piattaforme saranno presentate dalle sedi territoriali dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, alle sedi territoriali della PMI ITALIA International, ES.A.AR.CO. ed A.L.I.M. di pari livello, al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri guida definiti a livello nazionale.

#### **Norma transitoria**

In via transitoria, le parti concordano che il periodo indicato dal primo comma del presente articolo troverà applicazione decorsi 18 mesi dalla data di stipula del presente accordo.

#### **Dichiarazione congiunta**

Con particolare riferimento alla fase di avvio del secondo livello di contrattazione territoriale, ed al fine di evitare che, a seguito di esso, possano verificarsi fenomeni di concorrenza sleale fra le aziende del settore, le parti s'impegnano, a svolgere ogni azione, nei riguardi del Governo, tendente all'emanazione di un apposito provvedimento legislativo che estenda l'efficacia generalizzata del sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni.

#### **Art. 9 Modalità di verifica**

Qualora vengano presentate piattaforme in contrasto con quanto previsto dal presente articolo si potrà procedere alla denuncia alle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente contratto, stipulanti il presente accordo che procederanno, anche disgiuntamente, alla verifica del rispetto delle regole ivi definite.

L'esame per la verifica dovrà esaurirsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento della piattaforma.

In caso di controversia, su iniziativa anche di una sola delle Parti, si applicheranno le procedure previste dal penultimo comma della Premessa Generale al presente contratto, procedendo direttamente al confronto a livello nazionale, da esaurirsi entro 45 giorni dalla data della richiesta.

In caso di permanenza della controversia si potrà procedere al ricorso presso la "Commissione Paritetica Nazionale" prevista dall'art. 15 del presente contratto, che dovrà esprimersi entro 30 giorni sulla procedibilità.

Le parti concordano che, qualora gli accordi di secondo livello, sia territoriale che aziendale, realizzino intese in contrasto con quanto riportato nel presente articolo, le Parti firmatarie il presente accordo potranno procedere al ricorso presso la "Commissione Paritetica Nazionale" prevista all'art. 15 del presente contratto, che dovrà esprimersi entro 30 giorni sull'applicabilità.

#### **Art. 10 Crisi, sviluppo, occupazione, Mezzogiorno**

Le Parti concordano che nelle situazioni e con gli obiettivi di seguito indicati:

- a. il superamento di situazioni di crisi;
- b. lo sviluppo economico e occupazionale;
- c. l'avvio di nuove attività, ampliamento, ristrutturazione e rilancio dell'attività;
- d. le eventuali situazioni di emersione dal lavoro sommerso in presenza di idonei provvedimenti legislativi

potranno essere ricercate idonee soluzioni attraverso intese con effetti derogatori o sospensivi degli istituti del CCNL, ad esclusione di quanto di seguito indicato:

- a. il trattamento economico;
- b. le ferie;
- c. i permessi retribuiti;
- d. gli istituti di cui alla Sezione I;
- e. gli istituti previsti dalla Sezione II e III;
- f. la determinazione dei contributi da erogare agli enti ed ai fondi nazionali.

Tali intese saranno definite tramite il supporto delle sedi territoriali dalle parti firmatarie il presente contratto, direttamente a livello aziendale.